

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - ARTICOLAZIONE

#### Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata "FIAB Verbano Cusio Ossola Bicincittà ", di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crevoladossola. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

L'Associazione potrà articolarsi a livello provinciale in gruppi di lavoro

territoriali con proprie sedi.

## **TITOLO II**

### **FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE E OGGETTO DELLE ATTIVITA' ESERCITATE**

#### Art. 2 - Finalità

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'Associazione, come previsto dall'Art.4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e inoltre:

- promuove la cultura e la pratica ad ogni livello ed in ogni ambito, di una concezione dello sviluppo non quale mera crescita quantitativa illimitata, quindi insostenibile, bensì come miglioramento continuo della qualità della vita di tutti i cittadini;
- promuove e sviluppa la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.

Le diversità di opinioni e di vedute costituiscono per l'Associazione la sua prima e principale risorsa. Attraverso la dialettica interna l'Associazione compirà, ad ogni livello ed in ogni ambito della propria struttura, uno sforzo costante di sintesi che possa configurarsi quale patrimonio comune, condiviso da tutta la associazione, particolarmente sulle grandi problematiche di impostazione strategica.

### Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale, di cui alle lett. e, i, v, w dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali,

culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di Soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

- elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- editare e divulgare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
- costituirsi parte civile in incidenti stradali a carico di pedoni, ciclisti e, più in generale, della cosiddetta "utenza debole".

#### Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli Art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi, viene meglio descritta e disciplinata nel successivo Titolo V all'Art. 17 del presente Statuto. Comunque può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### Art. 4 – Adesione a FIAB ed ECF e collaborazioni con altri soggetti

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti Associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia.

### **TITOLO III - SOCI**

#### Art. 5 - Soci

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi, accetti gli articoli dello Statuto e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Il numero di soci è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero inferiore a 7 (sette) persone fisiche.

L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero, nel caso di minore, da un

genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione, nel numero massimo di 3 all'anno.

L'appartenenza è a tempo indeterminato, ma deve essere riconfermata all'inizio di ogni anno sociale con il versamento della quota di adesione. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo Art. 7.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.

Sono identificate due tipologie principali di soci:

1. **Soci ordinari**: coloro che hanno presentato istanza di ammissione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e

al pagamento della quota sociale; il numero di soci ordinari è illimitato.

2. **Soci volontari**: secondo quanto previsto dall'art. 17 del DLgs 117/2017.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.

La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione, decesso, scioglimento dell'Associazione, ovvero per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo Art. 7.

#### Art. 6 – Diritti dei soci

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee.

Hanno diritto di voto, che può essere esercitato direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni nelle Assemblee, il diritto di voto sarà esercitato dai soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente Art. 5.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

#### Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso/dimissioni o morte del Socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Tale esclusione deve essere comunicata e adeguatamente motivata, per iscritto, al Socio.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

#### Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere

ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea:

- tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- i neo associati iscritti nel libro dei soci da almeno una settimana che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente Art. 6.

#### Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi

dell'art. 13 del Codice;

- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per

gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6, del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### Art. 11 - Assemblea Straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 9.

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto dimozione d'ordine.

#### Art. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di discussione e deliberazione all'interno delle linee strategiche, programmatiche ed operative adottate dall'Assemblea dei Soci annualmente.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, in numero dispari, scelti tra i Soci dall'Assemblea, che restano in carica 2 (due) anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva all'Assemblea dei Soci che l'ha eletto, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta, riportante o.d.g., fatta pervenire con congruo anticipo, a mezzo messaggio di posta elettronica con avviso di lettura. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, anziché tramite posta elettronica, tramite avviso postale o telefonico.

Sedute straordinarie del Consiglio Direttivo possono essere altresì convocate dal Presidente su richiesta di uno o più consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità la discussione viene aggiornata ad una successiva seduta del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà articolarsi in gruppi di lavoro o Commissioni sulle diverse tematiche. A tali commissioni potranno partecipare Soci interessati.

Le sedute periodiche del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione dei Soci interessati.

Gli eventuali gruppi di lavoro territoriale di cui al Titolo I Art.1 nomineranno un rappresentante che dovrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedente Art. 5;
- b) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- c) compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
- d) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- e) fissare le date delle assemblee dei soci, nel rispetto dei precedenti artt. 10 e 11;
- f) adottare i provvedimenti di esclusione, come da precedente art. 7, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, i seguenti ruoli:

- provvede a tutto quanto necessario per il perfezionamento

dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni competente territorialmente ovvero, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, provvede all'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore;

- provvede alle comunicazioni obbligatorie al Registro Unico comprese tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- provvede alla formalizzazione delle comunicazioni obbligatorie imposte per legge presso la Pubblica Amministrazione, Pubblici Uffici ovvero Pubblici Registri;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale.

#### Art. 13 – Presidente

Il Presidente è tenuto a svolgere nell'Associazione una triplice importante funzione:

1. rappresentante e portavoce, di tutta l'Associazione;
2. garante, all'interno dell'Associazione, della gestione democratica, del lavoro di confronto dialettico tra le diverse posizioni, del lavoro di sintesi tra le stesse;

3. coordinatore e stimolatore delle attività nelle quali si articola l'operato dell'Associazione.

In particolare dovrà costantemente distinguere tra le sue personali opinioni in quanto socio a pari titolo con tutti gli altri e le prioritarie funzioni di cui sopra.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente, nel caso in cui venga nominato.

Può delegare, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario:

- redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
- si occupa dell'esposizione sul sito internet della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura

pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### Art. 15 – Fonti di finanziamento, bilancio di esercizio e libri sociali

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- pubbliche raccolte fondi.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comuni, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 (quattro) mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione.

Il Bilancio d'Esercizio dovrà essere comunicato agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Oltre alle scritture contabili, l'Associazione deve tenere, in formato cartaceo e/o digitale:

- a. il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo,

tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo

d. il libro dei Soci Volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### Art. 16 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

#### Art. 17 - Pubbliche raccolte di Fondi

Per pubbliche raccolte fondi, di cui all'art.3, si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi

deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio, redatto ai sensi del precedente Art. 16, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del D.Lgs 117/2017.

## **TITOLO VI - SCIoglimento E ISCRIZIONE A RUNTS**

### Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge che potrà essere a seconda della vigenza dei disposti normativi

- dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- dell'Organismo di controllo (di cui all'Art.3, c.190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662/96) istituito presso la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- di altra istituzione preposta per legge,

e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o,

in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

#### Art. 19 - Iscrizione a registri esistenti o al Registro Unico del Terzo

##### Settore

L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:

1. all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. all'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge Regionale Piemonte n° 7/2006 e successive modificazioni e suoi regolamenti, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni dalla stessa normativa nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità istituzione che persegue l'associazione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali esistenti.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'Art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 20 - Norma transitoria e rimando alle disposizioni del Codice

#### Civile

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto

- dalle norme del Codice Civile,
- da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,
- dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 per quanto efficace ed applicabile e le relative disposizioni di attuazione,
- nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.